

ASSOCIAZIONE ORTICOLTORI TICINESI

ORTI

STATUTO



2021

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORTICOLTORI TICINESI (orTI)

I. Titolo, sede, durata e scopi

Art. 1

Sotto il nome Orticoltori Ticinesi (di seguito orTI) si è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Essa è membro dell'Unione Contadini Ticinesi (UCT) ed è sezione dell'Unione Svizzera Produttori di Verdura (USPV).

Tutti gli orticoltori che coltivano in Ticino, possono acquisire la qualifica di socio.

La durata è illimitata.

Il domicilio della Orti è presso la sede del segretariato.

Art.2

La orTI si prefigge i seguenti scopi:

- a) difendere gli interessi dei suoi soci;
- b) contribuire alla definizione della politica agricola;
- c) sostenere la produzione ticinese;
- d) diramare l'informazione generale, collaborare con le organizzazioni di base;
- e) stabilire una buona collaborazione tra i soci;
- f) provvedere affinché enti pubblici e privati non adottino misure contro gli interessi dell'associazione e dei suoi soci;
- g) redigere regolamenti o norme obbligatorie per tutti i soci,
- h) conformemente ai presenti statuti, concludere tutte le convenzioni di natura generale; -
- i) stabilire con altre organizzazioni professionali contatti, eventualmente sotto forma di affiliazione, nell'interesse della orTI o dei suoi soci, a condizione che questi non interferiscano con l'indipendenza stessa della orTI;
- j) incoraggiare la formazione e il perfezionamento professionale;
- k) impegnarsi a mantenere buoni rapporti con i produttori e il loro personale.

II. Qualifica di socio

Art.3

Su richiesta, ogni persona fisica o giuridica che coltiva in Ticino può acquisire la qualifica di socio, alle seguenti condizioni:

- a) Coltivare ortaggi in Ticino;
- b) Essere membro dell'Unione svizzera dei produttori di verdure tramite la orTI, sua sezione ticinese;

La richiesta deve essere inoltrata dalla singola persona o da un'associazione in sua rappresentanza.

Art. 3a

Unicamente il presidente può ottenere la qualifica di socio, senza adempiere le condizioni richieste dall'articolo 3, capoverso a).

Art. 4

- a) La domanda deve essere inoltrata per iscritto al comitato, il quale decide;
- b) Il nuovo socio è informato della sua ammissione a mezzo lettera con statuti allegati;
- c) La qualifica di socio diventa effettiva solo dopo il pagamento delle quote dovute (tassa sociale + quote superfici).

Art. 5

La qualifica di socio si estingue:

- a) In caso di mancato pagamento delle quote entro i limiti stabiliti;
- b) per dimissioni, date per iscritto, sei mesi prima della fine di un esercizio corrispondente a un anno solare;
- c) dopo un anno dalla cessazione dell'attività.

Art.6

La non ammissione e l'espulsione di un socio è decretata dal comitato con menzione del motivo.

L'interessato può ricorrere, per iscritto, all'assemblea generale, entro 30 giorni seguenti la notifica d'espulsione e di non ammissione; la decisione dell'assemblea generale è inappellabile.

III. Organizzazione

Gli organi della orTI sono:

- a) L'assemblea generale;
- b) La direttiva;
- c) Il comitato;
- d) L'organo di controllo;
- e) Le commissioni

IV. Assemblea generale

Art. 8

L'assemblea generale è convocata almeno una volta all'anno dal comitato;

Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del comitato, dei revisori o su domanda iscritta di 1/5 dei soci.

Art. 9

La convocazione con l'ordine del giorno è inviata ai soci almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Art.10

Le modifiche dell'Ordine del giorno possono essere proposte dai singoli soci, previa comunicazione scritta al segretariato almeno 5 giorni prima dell'Assemblea. Le proposte devono essere accompagnate dall'esposizione esatta e dettagliata dei motivi.

Art. 11

Le competenze dell'Assemblea generale sono:

- a) nomina del comitato;
- b) nomina dei revisori e supplenti;
- c) evasione dei ricorsi e delle espulsioni pronunciate dal comitato;
- d) approvazione dei conti e della gestione;
- e) revisione degli statuti;
- f) decisione sulle questioni che non competono a un altro organo della orTI;
- g) scioglimento della orTI;
- h) nomina I rappresentanti nelle commissioni a cui la orTI partecipa.

Di regola ogni membro deve far parte di una commissione.

Art. 12

Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese dalla maggioranza dei soci presenti.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un quinto dei soci presenti.

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un voto.

V. Comitato

Art. 13

I compiti del comitato sono I seguenti:

- a) amministrare la orTI;
- b) assicurare la buona esecuzione del programma di attività, nonché proporre il preventivo stesso;
- c) preparare l'assemblea generale;
- d) sorvegliare la gestione dei conti;
- e) nominare o sostituire il segretario della orTI;

- f) approvare il capitolato d'onere della orTI, I compiti della direttiva e la remunerazione del presidente e dei membri del comitato.
- g) decidere le ammissioni e le espulsioni;
- h) proporre le modifiche dei regolamenti e degli statuti;
- i) proporre I membri dei comitati delle differenti organizzazioni di cui la orTI è membro.

Art. 14

Il comitato è l'organo esecutivo della Orti.

Esso si compone al massimo di 9 membri ripartiti fra le regioni.

I membri del comitato rimangono in carica 4 anni. Il mandato scade con il compimento del 65° anno di età. In caso di assenze continue non giustificate del membro di un organo, esso sarà sostituito alla prossima assemblea.

Il comitato, a nomina avvenuta, procede all'elezione, del presidente, del vicepresidente e della direttiva. Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

In caso di parità decide il Presidente.

VI. La direttiva

Art.15

La direttiva è formata dal presidente, dal vicepresidente, da un membro del comitato e dal segretario, quest'ultimo senza diritto di voto.

VII. Organo di controllo

Art. 16

L'organo di controllo comprende due revisori e un supplente, nominati ogni anno dall'assemblea generale e rieleggibili al massimo due volte consecutive.

L'organo di controllo può farsi assistere da una fiduciaria nei lavori di revisione. La scelta della fiduciaria spetta al comitato.

I membri dell'organo di controllo non possono avere legami di parentela diretti con i membri del comitato.

Art. 17

I revisori controllano conti annuali e le pezze giustificative presentate dal segretario.

Essi fanno un rapporto scritto all'assemblea generale.

VIII. Segretario

Art. 18

La orTI organizza il segretariato con a capo un segretario.

Art. 19

Il segretario assolve tutti gli incarichi conformemente al capitolato d'oneri della orTI.

IX. Rappresentanza e finanze

Art. 20

La orTI si impegna nei confronti di terzi con la firma collettiva a due del presidente e del segretario o, in caso di assenza, del vicepresidente.

Il segretario è autorizzato solo alla firma della corrispondenza e dei documenti.

Art. 21

I mezzi finanziari di cui dispone la orTI per adempiere ai suoi compiti sono:

- a) una tassa base per ogni socio di CHF 100.--;
- b) una tassa per ogni azienda sulla base della superficie coltivata a orticoltura, secondo il sistema dell'USPV.

Art. 22

L'esercizio amministrativo coincide con l'anno solare. La chiusura dei conti della orTI avviene ogni anno al 31 dicembre.

Art. 23

- a) Gli investimenti della orTI sono garantiti unicamente dal suo capitale sociale;
- b) i soci non rispondono personalmente ai debiti della orTI.

X. Disposizioni finali

Art. 24

All'infuori del pagamento delle quote, i soci sono esenti da qualsiasi altra responsabilità.

Art. 25

In caso di scioglimento, il comitato in esercizio opererà la liquidazione, e i restanti fondi saranno devoluti a giudizio dell'assemblea a un'altra associazione del settore.

Art. 26

Il foro giuridico è al domicilio del segretario.

Art. 27

I presenti statuti entrano in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2000.

Art. 28.

Per quanto non espressamente previsto dai presenti statuti fanno stato gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Così risolto e approvato dall'assemblea generale della orTI
Tenero, 10 maggio 2000

Il presidente

OBERTI RENATO

La segretaria

GLAUSER VANESSA

Modifiche

Modifiche al presente statuto e più precisamente agli articoli 3,4 e 14, sono stati accettati dall'Assemblea Generale della orTI.

Sementina, 22 febbraio 2003

Il presidente

OBERTI RENATO


La segretaria

DE SANTIS BETTY

Ulteriori modifiche degli statuti :

Articolo 3a : approvato dall'assemblea orTI del 10 aprile 2015 a Cadenazzo.

Articolo 14 (modifica, stralcio numero rielezioni): approvato dall'assemblea orTI dell'8 aprile 2016 a Camorino.

Il presidente
Andrea Zanini


Il segretario
Tiziano Pedrinis
